



Sent. N. ....229/07...

R.G. N. ....776/05...

Cron. N. ....378/07...

Rep. N. ....545/07...

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA  
SEZIONE PRIMA PROMISCUA

in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.  
Andrea Gibelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di Appello iscritta al N. 776/2005 R.G.  
promossa da:

F [REDACTED]

elettivamente domiciliato in [REDACTED] - Mantova,  
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che lo rappresenta e  
difende;

APPELLANTE

contro

B [REDACTED]

elettivamente domiciliata in Via [REDACTED] Mantova,  
presso e nello studio dell'avv. [REDACTED] che la  
rappresenta e difende;

APPELLATA

in punto a: "Appello avverso sentenza Giudice di pace di  
Gonzaga n. [REDACTED].



## CONCLUSIONI

IL CASO.it

### Per l'appellante:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in totale riforma della sentenza n. [REDACTED] del Giudice di pace di Gonzaga nel merito respingere ogni domanda di B [REDACTED] in quanto infondata; \_\_\_\_\_ in subordine: dichiarare cessata la materia del contendere. \_\_\_\_\_ Con vittoria ovvero integrale compensazione delle spese di giudizio di entrambi i gradi”. \_\_\_\_\_

### Per l'appellata:

“Nel merito: respingersi l'appello ex adverso proposto siccome infondato e destituito di giuridico fondamento e per l'effetto confermarsi la sentenza n. [REDACTED] emessa inter partes dal Giudice di pace di Gonzaga. \_\_\_\_\_ Con integrale rifusione delle spese diritti e onorari di causa. \_\_\_\_\_

### Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 29/9/2003 B [REDACTED] residente in [REDACTED] evocava in giudizio avanti al Giudice di pace di Gonzaga F [REDACTED], pure residente in [REDACTED] esponendo: \_\_\_\_\_

- 1) di abitare in [REDACTED] in un appartamento di proprietà del F [REDACTED] \_\_\_\_\_
- 2) che a seguito di separazione giudiziale intervenuta col F [REDACTED] il Tribunale di Mantova con sentenza n. [REDACTED] del [REDACTED] le aveva assegnato l'immobile; \_\_\_\_\_
- 3) che aveva sempre sostenuto le riparazioni necessarie tanto di carattere ordinario che di carattere straordinario non



provvedendovi il proprietario a ciò tenuto in forza dell'art. 1005 c.c.; \_\_\_\_\_

- 4) che in particolare negli ultimi anni aveva provveduto alle seguenti spese straordinarie: \_\_\_\_\_
- a) sostituzione della caldaia murale a gas metano con una spesa di £ 2.499.000 pari a € 1290,63; \_\_\_\_\_
  - b) manutenzione straordinaria eseguita sulla batteria di riscaldamento per € 258,26; \_\_\_\_\_
  - c) sostituzione delle tubature in rame complete di raccorderie per € 250,00; \_\_\_\_\_
  - d) sostituzione della vasca da bagno con una spesa di £ 650.000 pari a € 335,70; \_\_\_\_\_
- 5) che il diritto di abitazione comportava ai sensi dell'art. 1025 c.c. l'onere di far fronte solo alle riparazioni di carattere ordinario; \_\_\_\_\_
- 6) che più volte aveva richiesto al F. [redacted] il rimborso delle spese sostenute senza trovare riscontro alcuno. \_\_\_\_\_

Ciò premesso E. [redacted] chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: \_\_\_\_\_

“Nel merito \_\_\_\_\_

- A) voglia l'Ill.mo Sig. Giudice di pace reiectis adversis dirsi tenuto il Sig. F. [redacted] in qualità di proprietario dell'immobile sito in [redacted] al rimborso in favore dell'attrice delle spese sostenute per le riparazioni di carattere straordinario nell'immobile de quo; \_\_\_\_\_



B) Conseguentemente condannarsi il Sig. F [redacted] alla ripetizione della somma di Euro 2134,59 oltre interessi legali dal dovuto al saldo ed in ogni caso da contenersi entro la competenza del Giudice di pace in favore della Sig.ra E [redacted]

C) Con vittoria di spese ed onorari di causa.” \_\_\_\_\_

Si costituiva [redacted] contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per il rigetto della domanda. \_\_\_\_\_

Con sentenza in data [redacted] n. [redacted] (dep. in pari data) il Giudice di pace così statuiva: \_\_\_\_\_

“dichiara che il convenuto F [redacted] è debitore dell’attrice E [redacted] della somma di € 2134,59 e condanna pertanto F [redacted] a corrispondere a E [redacted] la somma predetta oltre interessi legali dalla domanda al saldo. \_\_\_\_\_

Condanna inoltre il convenuto al pagamento delle spese legali sostenute dall’attrice che liquida in € 1500,00 di cui € 114,84 per spese oltre spese generali IVA e CPA”. \_\_\_\_\_

Avverso tale sentenza interponeva appello F [redacted] censurando l’appellata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto fondata la domanda sul presupposto del carattere straordinario delle spese e nella parte in cui aveva ritenuto l’addebitabilità delle spese straordinarie al proprietario dell’immobile. \_\_\_\_\_

F [redacted] evidenziava infine il fatto che nelle more il Tribunale di Mantova aveva pronunciato sentenza di rigetto (rectius improponibilità) della domanda di cessazione degli effetti civili



effetti civili del matrimonio per l'avvenuta ripresa della  
convivenza. \_\_\_\_\_

F. \_\_\_\_\_ chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni  
sopra riportate. \_\_\_\_\_

Si costituiva ritualmente E. \_\_\_\_\_ insistendo per il rigetto  
dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza. \_\_\_\_\_

Precisate le conclusioni come sopra riportate la causa, all'udienza  
del 13/6/06, veniva trattenuta per la decisione previa  
assegnazione dei termini di giorni 40 per il deposito delle  
comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle  
memorie di replica. \_\_\_\_\_

#### Motivi della decisione

Va subito osservato che non v'è prova agli atti del passaggio in  
giudicato della sentenza di questo Tribunale in data \_\_\_\_\_ (dep.  
il \_\_\_\_\_) con la quale è stata dichiarata improponibile la  
domanda di F. \_\_\_\_\_ di cessazione degli effetti civili del  
matrimonio contratto con E. \_\_\_\_\_.

E' vero che non vi è stata contestazione sul punto ma, non  
sussistendo nel vigente ordinamento processuale un onere per la  
parte di contestazione specifica di ogni fatto dedotto "ex  
adverso", la mera mancata contestazione in quanto tale e di per sé  
considerata non può avere automaticamente l'effetto di prova. \_\_\_\_\_

Non può quindi condividersi, allo stato degli atti, la tesi  
dell'appellante secondo cui sarebbe necessariamente venuto  
meno il "presupposto di fondo della domanda" dell'odierna

IL CASO.it



appellata. \_\_\_\_\_

Ciò premesso si osserva quanto segue. \_\_\_\_\_

L'appello è parzialmente fondato. \_\_\_\_\_

Nell'atto introduttivo del giudizio B [REDACTED] ha indicato le seguenti spese definite "straordinarie": \_\_\_\_\_

"sostituzione della caldaia murale a gas metano con una spesa di £ 2.499.000 pari a € 1290,63; \_\_\_\_\_

manutenzione straordinaria eseguita sulla batteria di riscaldamento per Euro 258,26; \_\_\_\_\_

sostituzione delle tubature in rame complete di raccorderie per Euro 250,00; \_\_\_\_\_

sostituzione della vasca da bagno con una spesa di £ 650.000 pari a € 335,70". \_\_\_\_\_

Flisi Mario, costituendosi avanti al Giudice di pace, ha contestato la domanda sia sotto il profilo dell'an che del quantum (v. comparsa di costituzione e risposta 17/11/03 pag. 3). \_\_\_\_\_

Era quindi onere di E [REDACTED], anzitutto, provare di avere effettivamente sostenuto le predette spese e poi il carattere asseritamente straordinario delle stesse. \_\_\_\_\_

Questione ulteriore è quella di individuare il soggetto che va dichiarato tenuto a sostenere le spese straordinarie effettivamente sostenute in caso come quello di specie. \_\_\_\_\_

E' stata adeguatamente provata la sola spesa sostenuta per la sostituzione della caldaia. \_\_\_\_\_

Invero non ci sono agli atti fatture relative alla manutenzione



## IL CASO.it

relativa alla batteria di riscaldamento e alla sostituzione delle tubature in rame complete di raccorderie e il teste [REDACTED] - mentre ha confermato il pagamento di quanto dovuto per la sostituzione della caldaia - non ha confermato alcun esborso da parte della B [REDACTED] riguardo alle altre voci. \_\_\_\_\_

Non può quindi condividersi l'affermazione contenuta nell'appellata sentenza secondo cui la testimonianza del teste [REDACTED] sarebbe da ritenere "esaustiva"; né può condividersi l'ulteriore affermazione secondo cui "i documenti allegati fanno piena prova e possono considerarsi . . . in grado di supportare validamente la richiesta di parte attrice". \_\_\_\_\_

Per quanto concerne la vasca da bagno valgono analoghe considerazioni atteso che non è stata sentita la titolare della ditta che avrebbe venduto la nuova vasca a conferma degli scontrini in atti in copia (ed in particolare del fatto che tali scontrini si riferiscano agli esborsi per la nuova vasca, il che è contestato). \_\_\_\_\_

In ogni caso, sia per quanto riguarda i lavori svolti sulla "batteria di riscaldamento", sia per quanto riguarda la "sostituzione delle tubature in rame complete di raccorderie", sia infine per quanto riguarda la vasca da bagno, non è provato che si sia trattato di riparazioni di carattere straordinario e non piuttosto di riparazioni o sostituzioni rese necessarie da logoramento per uso. \_\_\_\_\_

Va ricordato a questo punto, quanto alle dichiarazioni a firma [REDACTED] in atti in copia che nessun valore dimostrativo può riconoscersi alle dichiarazioni scritte rilasciate



da terzi al fine di essere esibite nel giudizio tra le parti; la loro produzione è infatti effettuata in funzione sostitutiva della testimonianza (per quanto concerne i fatti in esse enunciati) mancando però le condizioni che rendono le dichiarazioni assunte nel processo idonee ad influire sulla decisione della controversia ovvero il loro raccoglimento a cura del Giudice secondo le modalità stabilite dalla legge con assunzione di responsabilità da parte del dichiarante. \_\_\_\_\_

Ciò premesso ulteriormente si osserva che deve condividersi l'orientamento secondo cui se alla moglie viene attribuito il diritto di abitare la casa di proprietà del marito senza che nulla si stabilisca circa le spese inerenti all'immobile queste devono essere ripartite secondo criteri desumibili dalla disciplina normativa degli istituti giuridici in cui si verifica analoga situazione di distacco soggettivo del godimento dell'immobile dal diritto di proprietà: saranno quindi a carico del titolare del diritto di godimento tutte le spese per le riparazioni ordinarie dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso - e cioè quelle che sono conseguenza del modo come è stata usata la cosa - e non invece da vetustà e fortuito (v. artt. 1575 n. 2, 1576, 1609<sup>c.c.</sup>) che dovranno essere poste a carico del proprietario unitamente alle spese di carattere straordinario inerenti alla proprietà o alla sua conservazione. \_\_\_\_\_

La spesa relativa alla sostituzione della caldaia va ritenuta spesa straordinaria inerente alla conservazione della proprietà e va



## IL CASO.it

posta a carico del F [REDACTED] proprietario dell'immobile, per quanto si è testé detto. \_\_\_\_\_

F [REDACTED] va quindi condannato al pagamento dell'importo di € 1290,63 e in tal senso va riformata l'appellata sentenza. \_\_\_\_\_

Oltre a ciò competono gli interessi nella misura legale a far tempo dalla domanda. \_\_\_\_\_

Incidentalmente si osserva che la decorrenza degli interessi avrebbe potuto essere fissata fin dall'aprile 1996 (v. doc. 11 del fascicolo di primo grado della odierna appellata) ma non vi è stato appello sul punto (Cass. Civ. Sez. I 8/3/99 n. 1950). \_\_\_\_\_

Non può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui la parziale dimostrazione del credito comporterebbe la totale non accoglibilità della domanda "posto che la B [REDACTED] richiede il rimborso di una somma specifica in domanda (€ 2.134,59) e non richiede, neppure in via subordinata, l'accoglimento di anche un altro importo, che venisse dimostrato in corso di giudizio". \_\_\_\_\_

Invero l'accoglimento della domanda come sopra comporta una mera riduzione ma non un mutamento del petitum riducendosi, appunto, ma non alterandosi, la sostanza riguardante il bene della vita che forma oggetto della domanda. \_\_\_\_\_

Non può configurarsi quindi alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.. \_\_\_\_\_

Sussistono giusti motivi per la compensazione nella misura della metà delle spese del presente grado di giudizio ponendosi il residuo, che si liquida come in motivazione, a carico di B [REDACTED]



Lucia. \_\_\_\_\_

P.Q.M.

IL CASO.it

Il Tribunale ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede: \_\_\_\_\_

A) In parziale riforma dell'appellata sentenza condanna F. [REDACTED] al pagamento in favore di B. [REDACTED] della somma di € 1290,63 oltre interessi come in motivazione; \_\_\_\_\_

B) Conferma nel resto; \_\_\_\_\_

C) Dichiara compensate nella misura della metà le spese del presente grado di giudizio ponendo il residuo che liquida in € 895,98 di cui € 61,79 per esborsi, € 356,50 per diritti, € 385,00 per onorari, € 92,69 per rimborso spese generali oltre a quanto dovuto per legge a carico di E. [REDACTED]. \_\_\_\_\_

Così deciso in data 25/11/2006 dal Tribunale Ordinario di Mantova.

Il Cancelliere

Il Giudice  
Dott. Andrea Gibelli

Depositata in Cancelleria  
oggi 23 FEB. 2007

Il Cancelliere